

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FOTOGRAFI MATRIMONIALISTI" (ANFM)**

### **Art. 1- Denominazione e Sede**

Con il presente nuovo Statuto viene modificata e trasferita nel comune di Roma, Circonvallazione Clodia n. 88 – 00195 Roma presso lo Studio Dell'Avv. Marco Mocavini, nel rispetto del codice civile e negli artt. 14-42 c.c., nel particolare all'art. 36 della legge 383/2000, l'associazione denominata "Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti" (ANFM). La variazione di sede legale all'interno dello stesso municipio non comporta modifica statutaria. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

### **Art. 2 - Durata e Finalità Generali**

La durata dell'associazione è illimitata ed assume come anno sociale l'anno solare. L'associazione non ha fine di lucro ed è apartitica. L'associazione può svolgere attività nel settore della fotografia e del tempo libero, senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza od altro.

### **Art. 3 - Scopi dell'Associazione**

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'associazione avrà i seguenti scopi:

- a) Riqualficazione professionale della categoria, nello specifico rappresentare, promuovere e tutelare tutti quei fotografi professionisti di matrimonio che adottano e propongono nella propria attività servizi altamente professionali e in genere proposte commerciali che mirano a tutelare il consumatore in quanto a trasparenza contrattuale e etica professionale. Nello specifico l'Associazione si propone di assistere e tutelare gli associati, in qualità di fotografi professionisti con una sicura dose di creatività personale, che assumono l'onere di proporre all'attenzione del cliente il proprio operato e pertanto di fornire garanzie contrattuali sulla loro personale presenza per la realizzazione dei servizi fotografici commissionati.
- b) Sensibilizzazione e promozione verso il pubblico delle scelte professionali degli associati;
- c) Formazione e crescita imprenditoriale, professionale e culturale dei fotografi professionisti associati;
- d) in via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) promuovere rapporti, relazioni e convenzioni nell'interesse degli associati con banche e assicurazioni o soggetti che forniscono servizi legali, fiscali, amministrativi e contabili;

### **Art. 4 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) Il Segretario dell'Associazione;
- e) Il Tesoriere dell'Associazione;

## **Art. 5 - Soci e domanda di ammissione**

Possono chiedere l'ammissione all'associazione i fotografi professionisti (soggetti in possesso di regolare partita iva), in regola con le normative vigenti e che dimostrino di operare prevalentemente nel settore della fotografia di Matrimonio.

Il numero dei soci è illimitato.

L'associazione è composta da soci ordinari e soci benemeriti.

Possono diventare soci ordinari tutti i fotografi professionisti che dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dal regolamento generale redatto dal Consiglio Direttivo, presentando apposita domanda scritta.

Per essere ammessi quale socio ordinario è necessario presentare domanda scritta, anche mediante la compilazione di apposita modulistica in modalità telematica, al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e partita iva relativa alla propria attività professionale di fotografo;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- 3) presentare e mantenere i requisiti stabiliti dal regolamento generale redatto dal Consiglio Direttivo

In presenza dei requisiti richiesti e dell'avvenuto pagamento della quota associativa, il richiedente verrà ammesso quale socio.

Il Consiglio Direttivo ratificherà l'ammissione del socio, previa valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti e dell'avvenuto pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, in caso di carenza dei requisiti e previa eventuale richiesta di chiarimenti all'aspirante socio relativa alle censure mosse avverso la sua richiesta di ammissione, potrà declinare la richiesta di ammissione e rifiutarsi di ratificarla. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

L'accettazione, seguita dalla iscrizione al libro soci, dà diritto all'aspirante alla qualifica di "socio ordinario". Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può proporre ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Soci alla prima convocazione.

I soci benemeriti sono coloro che, per particolari meriti nei confronti dell'associazione, assidua partecipazione alla vita associativa o per particolari capacità professionali, morali o intellettuali delle quali ha beneficiato l'associazione hanno dimostrato interesse ed attaccamento particolare alla associazione stessa o possono apportare benefici sensibili alla associazione. Il socio benemerito, tuttavia, non gode di particolari privilegi rispetto ai soci ordinari e la qualifica è da intendersi puramente onorifica.

## **Art. 6 - Diritti dei soci**

Tutti i soci possono esercitare i loro diritti associativi solo se in regola con le quote di adesione previste. Lo status di associato inizia dal momento dell'accettazione della domanda. Tutti gli organi amministrativi (tra cui il Consiglio Direttivo) sono liberamente eleggibili secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile (principio già contenuto nel previgente art. 2532 comma 2 del Codice Civile). E' espressamente esclusa la temporaneità alla partecipazione della vita associativa; tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutte le quote o contributi

associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 7 - Doveri dei Soci**

I soci sono tenuti:

1. al pagamento della quota sociale;
2. all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
3. ad una partecipazione continuativa alla vita associativa.

Il socio aderendo alla Associazione, altresì, accetta e nel contempo si obbliga a rispettare le norme contenute nell'Atto costitutivo, nello Statuto, nei regolamenti interni, cooperando al raggiungimento degli scopi, tenendo una condotta irreprensibile nel rispetto della Associazione e dei suoi rappresentanti.

### **Art. 8 - Recesso, Espulsione e radiazione del Socio.**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissioni volontarie;
2. espulsione per morosità protrattasi per oltre 90 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta, senza giusto motivo;
3. espulsione per non essere essi più in regola con i requisiti richiesti per l'ammissione;
4. radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni continuate ritenute disonorevoli entro e/o fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
5. radiazione per inottemperanza alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
6. radiazione a seguito l'aver causato, in qualunque modo, danni morali, di immagine o materiali all'associazione.

Il provvedimento di espulsione o radiazione è assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci espulsi o radiati potranno presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla prima convocazione. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non potrà essere più ammesso nella qualità di socio.

### **Art. 9 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi di enti pubblici, da persone giuridiche pubbliche o private e da persone fisiche;
- c) dai fondi di riserva;
- d) dagli accantonamenti per le attività istituzionali;
- e) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione;
- f) dalle raccolte di fondi;
- g) da contributi erogati da eventuali sponsorizzazioni; eventuali contributi e o finanziamenti di enti ed associazioni e istituzioni nazionali ed internazionali;
- h) dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 10 - Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi REFA)**

Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, indicando espressamente come sarà utilizzato ogni eventuale avanzo di gestione.

#### **Art. 11 - Assemblea dei soci**

L'assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'assemblea avverrà almeno 15 giorni prima mediante comunicazione agli associati tramite posta elettronica e avviso sul sito dell'associazione.

Spetta all'assemblea dei soci:

1. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo al 31 dicembre di ogni anno;
2. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
3. nominare e stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
4. nominare i componenti del Collegio dei Revisori, se necessario;
5. deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
6. l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la sua messa in liquidazione e la nomina del liquidatore.

#### **Art. 12 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal dal 1 Gennaio al 30 aprile per l'approvazione del REFA.

Essa può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto. La convocazione deve avvenire minimo otto giorni prima dell'Assemblea ordinaria mediante comunicazione che deve essere spedita agli associati a mezzo posta, fax, telegramma, email, e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la conoscenza della convocazione, e deve indicare il luogo, la data, l'orario in prima e seconda convocazione con il relativo ordine del giorno.

#### **Art. 13 - Assemblea Straordinaria**

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio direttivo o il Presidente lo reputino necessario e comunque ogniqualvolta sia necessario modificare lo Statuto sociale o nel caso di debba discutere dello scioglimento della Associazione.
- b) ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

#### **Art. 14 - Verbali, Delibere, Maggioranze dell'Assemblea**

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato. Qualora necessario, l'approvazione del verbale stesso sarà al primo punto della successiva

Assemblea. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di  $\frac{1}{2}$  più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento o sullo scioglimento dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei  $\frac{3}{5}$  dei presenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in caso di seconda convocazione.

La votazione può avvenire, su scelta del Presidente, sia per alzata di mano, voto palese, o a scrutinio segreto. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti compreso il Presidente e dura in carica 4 anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, e provvede alla nomina del Segretario e del Tesoriere, scelti questi ultimi anche tra i non soci e fissa le responsabilità ed i compiti degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 16 - Convocazioni del Consiglio Direttivo, radiazione membri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri. In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

I membri del consiglio direttivo sono obbligati a presenziare a tutte le riunioni indette. In caso di assenza ingiustificata per almeno due riunioni consecutive e per inadempienza dei compiti assegnati potranno essere radiati dalla carica occupata dopo votazione del Consiglio Direttivo stesso.

### **Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività di formazione professionale e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- h) redigere il rendiconto economico finanziario annuale;
- i) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- j) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;

### **Art. 18 - Maggioranze del Consiglio Direttivo**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

### **Art. 19 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Lo stesso coordina l'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi, convoca l'Assemblea dei Soci e il Direttivo, predisporre i Regolamenti, vigila sulla condotta dei soci nel rispetto delle direttive dello Statuto. In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni e mansioni spettano al Vice Presidente.

Il presidente può essere eletto per un massimo di 2 mandati consecutivi.

### **Art. 20 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato in forma scritta.

### **Art. 21 - Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

### **Art. 22 - Tesoriere**

Il Tesoriere è responsabile dei fondi dell'Associazione, ed è tenuto ad informare costantemente il Presidente, ed è incaricato di redigere ogni trimestre i rendiconti economico e finanziario, con allegati tutte le ricevute delle entrate e delle uscite. Tale documento dovrà essere approvato in direttivo e successivamente in Assemblea.

Il tesoriere, altresì, cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

### **Art. 23 - Retribuzione degli incarichi sociali**

Gli incarichi associativi dei membri del Consiglio Direttivo e del segretario e del Tesoriere ove ed anche se scelti tra i non soci, sono a titolo oneroso. Il Compenso annuo per i membri del direttivo verrà determinato per l'attività prestata dallo stesso Consiglio Direttivo e sarà proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e calcolato in proporzione tenendo conto della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività dell'Associazione. Atteso il ruolo centrale e le responsabilità assunte, il compenso del Presidente dell'Associazione potrà essere aumentato, rispetto a quanto previsto per i membri del Consiglio Direttivo, nella misura massima del 50% dello stesso.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo avranno altresì diritto il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento di specifici mandati.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionali a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività svolta per le cariche istituzionali.

### **Art. 24 - Gestione del fondo associativo**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro ai quali l'associazione sia legata in un'unica ed unitaria struttura. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 25 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo giorno di Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

### **Art. 25 – Scioglimento dell'Associazione**

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dall'assemblea alla presenza del 50% dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

### **Art. 26 - Destinazione del patrimonio**

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa impostazione della legge.

### **Art. 27 - Disposizioni generali e finali**

Il Presente nuovo Statuto sostituisce, a far data dalla sua approvazione, lo Statuto precedente. Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

Roma, \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo.  
Si allega al presente nuovo statuto copia del verbale di assemblea straordinaria che ne ha approvato totalmente il contenuto.

Il Presidente

Flavio Bandiera

